

A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

FISCO

TRANSFER PRICING – IL COUNTRY FILE DEVE ESSERE REDATTO IN ITALIANO MENTRE GLI ALLEGATI ANCHE IN LINGUA DIVERSA (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 174 DEL 21 AGOSTO 2024)

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in materia di prezzi di trasferimento all'interno del gruppo, il country file (documentazione nazionale) della società italiana dovrà essere predisposto in lingua italiana, anche in presenza di un masterfile in lingua inglese. Viene confermata, invece, la possibilità di redigere gli allegati al country file in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, con la possibilità per l'Agenzia di richiedere la traduzione del documento in sede di verifica.

IL CONFERIMENTO DI SINGOLI BENI NEL REGIME D'IMPRESA E' SOGGETTO AD IVA CON BASE IMPONIBILE PARI ALL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 171 DEL 20 AGOSTO 2024)

Il conferimento di beni diversi da un'azienda effettuata da una impresa è un'operazione rilevante ai fini IVA, perché trattasi di un'operazione assimilata alla cessione di beni per il soggetto IVA che conferisce il bene in altra impresa. La base imponibile, ai fini dell'IVA ed IRAP, è pari all'aumento del capitale sociale della società beneficiaria del bene conferito. A fini IRES o IRPEF, invece, la base imponibile è il valore normale del bene conferito.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA – ENTRO IL 2 DICEMBRE 2024 GLI OPERATORI ECONOMICI DOVRANNO PRESENTAZIONE NUOVA COMUNICAZIONE (AGENZIA DELLE ENTRATE – COMUNICATO STAMPA DEL 12 AGOSTO 2024 – DECRETO LEGGE N. 113 DEL 9 AGOSTO 2024)

L'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha istituito un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che hanno acquistato di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (c.d. "ZES unica"). La "ZES unica" ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista

dall'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Il credito è commisurato all'ammontare degli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro. Dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, gli operatori economici dovranno presentare una nuova comunicazione attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione già presentata entro il 12 giugno scorso. La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione inviata dal 12 giugno reca l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. Con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate verrà istituito il modello per la comunicazione.

IL REVERSE CHARGE NON SI APPLICA ALLE NOTE DI VARIAZIONE A RETTIFICA DI FATTURE EMESSE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGIME (AGENZIA DELLE ENTRATE PRINCIPIO DI DIRITTO N. 2 DEL 12 AGOSTO 2024)

Il Principio di diritto n. 2, emesso il 12 agosto 2024 dall'Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del regime di inversione contabile (c.d. reverse charge) alla rettifica di imponibili (in aumento o in diminuzione) per operazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del regime stesso. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora il contribuente debba rettificare in aumento o in diminuzione un'operazione economica di un periodo in cui il reverse charge non era applicabile, a tale operazione anche la rettifica dovrà essere effettuata con il regime IVA ordinaria, anche se, frattanto, la norma è stata modificata così come era già stato chiarito con la risoluzione ministeriale n. 36/E del 2011.

SI APPLICA L'IVA CON L'ALIQUTA DEL 22% PER LA CESSIONE DI SCIROPPI CHE NON RIENTRANO FRA GLI INTEGRATORI ALIMENTARI (AGENZIA DELLE ENTRATE RISP. INTERPELLO N. 175 DEL 21 AGOSTO 2024)

Si applica l'IVA con l'aliquota del 22% alla cessione di sciropi che non rientrano fra gli integratori alimentari, e quindi non riclassificati alla voce doganale 3004 (art. 1 comma 3 della L. 145/2018).

ALTRE

BILANCIO PER CASSA PER ENTI DEL TERZO SETTORE CON RICAVI FINO A 300 MILA EURO (LEGGE. N. 104 DEL 4 LUGLIO 2024 PUBBLICATA SULLA G.U N. 168 DEL 19 LUGLIO 2024)

La legge 104/2024, entrata in vigore il 3 agosto 2024, ha importato rilevanti modifiche al Terzo settore. L'articolo 13 del DLgs. 117/2017, modificato dalla legge 104/2024, ha innalzato la soglia per la redazione del bilancio per cassa infatti il nuovo articolo prevede che gli ETS senza personalità giuridica con ricavi, rendite proventi o altre entrate fino a 300 mila Euro possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa. Sono tenuti, invece, a redigere il bilancio nella forma ordinaria (ossia costituito da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione) gli ETS non personificati con entrate superiori a 300 mila Euro e gli ETS dotati di personalità giuridica. Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60 mila euro possono redigere il rendiconto per cassa, indicando le entrate e le uscite in forma aggregata. Il nuovo co. 2-bis dell'art. 13 del DLgs. 117/2017 fa riferimento a "tutti gli enti del Terzo settore", senza distinzioni o precisazioni ulteriori in ordine alla personalità giuridica.

CASSAZIONE

IL SOCIO DI CAPITALE NON VERSA I CONTRIBUTI INPS SULLA QUOTA DI REDDITO DELLA SRL (CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO SENTENZA N .22901 PUBBLICATA IL 19 AGOSTO 2024)

Il socio di una società di capitali, iscritto alla gestione IVS perché esercenti altra attività economica, non dovrà versare i contributi previdenziali anche sulla quota parte del reddito della società di capitali partecipata, se non svolge alcuna attività ma partecipa al capitale solo come socio di capitali.

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO – LA MANCATA COMPILAZIONE DEL QUADRO RU NON DETERMINA LA DECADENZA DEL CREDITO (CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 17769 – PUBBLICATA IL 27 GIUGNO 2024)

La mancata indicazione nel quadro RU del credito d'imposta per ricerca e sviluppo ex articolo 1, commi 280-283, della legge 296/2006 costituisce un errore formale. Secondo quanto disposto dalla recente sentenza della Cassazione, la semplice omissione in dichiarazione non può incidere sul diritto sostanziale a fruire del beneficio, ove la spesa agevolabile sia stata effettivamente sostenuta.